

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DI GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante le modalità di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi. Atto n. 427 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 dicembre 2011. – Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. – Interviene il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi.

La seduta comincia alle 11.35.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante le modalità di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi.

Atto n. 427.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), *relatore*, nell'espone, anche a nome dell'altro relatore, il collega Simonetti, il contenuto dello schema di decreto in esame, osserva come lo stesso, benché appaia caratterizzarsi prevalentemente per i suoi

contenuti tecnici, rivesta in realtà un ruolo significativo, anche di rilievo politico, per la concreta realizzabilità del federalismo fiscale, in quanto introduce nell'ordinamento contabile una metodologia per la comparazione dei costi rispetto alle prestazioni. Poiché secondo criteri analoghi si sta procedendo nell'armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni centrali, in attuazione di una delega contenuta nella legge di contabilità n. 196 del 2009, lo schema in esame viene a completare un sistema che consentirà il consolidamento dei conti di tutte le amministrazioni pubbliche.

A tale scopo una delle principali innovazioni è individuabile nell'adozione di un sistema di contabilità finanziaria, ispirato a modelli già diffusi in sede europea, che, approssimando per alcuni profili la contabilità economica, consente che nel bilancio l'iscrizione degli stanziamenti avvenga in riferimento alla loro effettiva utilizzazione, secondo un criterio generale, che vale anche per le entrate, in cui tutte le obbligazioni attive e passive vengano imputate nell'esercizio nel quale le stesse vengono a scadenza. Ritenendo opportuno evitare una diffusa illustrazione dei con-

tenuti del provvedimento, ampiamente evidenziati nella documentazione predisposta dagli uffici, valuta necessario soffermarsi su alcuni aspetti che a proprio avviso risultano importanti ai fini della implementazione della nuova metodologia contabile, volta a rendere possibile valutare l'adeguatezza delle risorse rispetto ai risultati ottenuti, individuando i fabbisogni standard delle amministrazioni e le corrispondenti necessità di finanziamento.

Il primo di questi aspetti concerne la contabilità economico patrimoniale che, sottolinea, costituisce un sistema mediante cui si può pervenire a dar conto in ambito contabile dei fenomeni reali, ma che sembra essere considerato in maniera insufficiente nello schema di decreto. Ciò in quanto tale contabilità è presa in considerazione, all'articolo 6, a fini esclusivamente conoscitivi, assegnando alla stessa, di fatto, una funzione accessoria, che ne sminuisce l'efficacia ai fini della gestione delle risorse contabili che tale nuovo sistema può consentire e impedendone possibili sviluppi in termini di contabilità analitica. Ritene quindi che la contabilità economico patrimoniale, che ad esempio potrebbe risultare di particolare utilità ai fini di una reale valutazione del patrimonio pubblico, dovrebbe essere considerata con maggiore significatività nel provvedimento, altrimenti essa rischia di ridursi ad un esercizio burocratico, con costi oltretutto non trascurabili.

Il secondo elemento è costituito dal Piano degli indicatori di bilancio, la cui funzione dovrebbe essere quella di misurare i risultati della gestione e monitorarne l'andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati. Ciò richiederebbe che nell'ambito delle amministrazioni interessate tali indicatori siano standardizzati e confrontabili, e a tale scopo osserva come le indicazioni contenute in proposito negli articoli 17 e 18 non appaiano ben coordinate tra loro e, pertanto, potrebbe essere preferibile siano riunite in modo coerente in un unico articolo. In tale operazione andrebbe prestata anche particolare attenzione alla nomenclatura, atteso che ad esempio il Piano

in questione, individuato come Piano degli indicatori di bilancio nel Titolo IV, è poi definito come Piano integrato all'articolo 18.

Il terzo aspetto attiene al tema del bilancio consolidato che, com'è noto, ha la funzione di rendere leggibile nelle scritture contabili la completa situazione finanziaria dell'ente territoriale, ivi compresa la situazione delle eventuali società esternalizzate, *holding* ed altro, cui in molti casi si ricorre, oscurando la rappresentatività dei bilanci. Il bilancio consolidato costituisce pertanto uno strumento importante, il cui perimetro va però attentamente delineato, in particolare nel raccordo tra l'articolo 19 e l'articolo 25, laddove l'azienda, benché da doversi ritenere ricompresa nell'ambito della categoria degli enti strumentali, è anche individuata come soggetto distinto da tali enti. Potrebbe altresì risultare opportuno precisare i criteri che presidono al consolidamento del bilancio dell'ente delle società che fanno capo ad una diversa, ed ovviamente più ampia ed articolata, società capogruppo. Inoltre, anche la definizione di società partecipata andrebbe considerata con attenzione, come pure la previsione recata dal secondo comma dell'articolo 22 in ordine ai presupposti in base ai quali si determina l'esercizio di influenza dominante.

In chiusura reputa utile segnalare alcune questioni di natura prevalentemente terminologica, da tenere tuttavia nella necessaria considerazione in un provvedimento dai contenuti specialistici come quello in esame. Può segnalarsi in particolare l'articolo 11, che denomina come bilancio semplificato quello previsto per i comuni che non devono redigere il bilancio consolidato, non considerando che la mancata redazione di tale ultimo tipo di bilancio non comporta necessariamente escludere l'opportunità di predisporre un documento contabile completo; richiama altresì gli articoli 9 e 18, ove un identico documento contabile viene denominato al primo articolo rendiconto della gestione e al secondo bilancio consuntivo e, da ultimo, la non chiara differenza tra il conto

del bilancio recato nello stesso articolo 9 ed il consuntivo finanziario cui fa riferimento l'articolo 25.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel ringraziare il relatore Lanzillotta per l'ampio e attento esame svolto, nonché l'altro relatore Simonetti, impossibilitato a partecipare alla seduta a causa dei concomitanti lavori delle Commissioni V e VI della Camera sul decreto legge di manovra,

nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.55 alle 12.05.